



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE - DiDEC

Emanato con Decreto Rettorale 22 maggio 2013, n. 535

Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale ..., n. ...

Entrato in vigore il ...



DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE

Via Sant'Abbondio, 12 – 22100 Como (CO) – Italia

Tel. +39 031 238 4301

Email: dipartimento.dec@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Orari al pubblico

Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 9.30 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
DI DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE - DiDEC**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Struttura	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento	4
Art. 5 - Organi del Dipartimento.....	4
Art. 6 - Direttore	4
Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione.....	5
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento.....	5
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni	7
Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti.....	8
Art. 11 - Sezioni.....	8
Art. 12 - Istituzione, nomina e funzioni della Giunta	8
Art. 13 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 14 - Norme finali e transitorie.....	9



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominato "Dipartimento"), istituito con D.R. n. 725/2011 del 10 giugno 2011 e attivato con D.R. n. 1216/2011, del 30 settembre 2011, ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente.

Art. 2 - Struttura

1. Il Dipartimento ha sede amministrativa e operativa in Como, Via S. Abbondio, 12 e sede solo operativa in Varese, via O. Rossi, 2.
2. Il Dipartimento è articolato in Uffici con competenze in ambito amministrativo-contabile, didattiche, di ricerca e valorizzazione delle conoscenze.
3. La gestione e il coordinamento degli Uffici e dei servizi amministrativi sono affidati al Responsabile amministrativo di Dipartimento (di seguito denominato anche "RAD");
4. Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo nella sede amministrativa.

Art. 3 - Finalità

1. Il Dipartimento è la sede istituzionale dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi strategici adottati dall'Ateneo.
2. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo la normativa vigente, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo. Dispone delle risorse assegnate e cura il loro efficiente utilizzo secondo criteri stabiliti dagli Organi di Governo di Ateneo.
3. Il Dipartimento persegue, anche nel rispetto del suo progetto istitutivo, le seguenti finalità:
 - a. garantire alla ricerca un approccio multidisciplinare e interdisciplinare affinché il riferimento a Diritto, Economia e Culture, che compendia la sinergia scientifica delle componenti culturali del Dipartimento, contribuisca, tramite la didattica, a formare negli studenti una coscienza della complessità;
 - b. mettere a disposizione del suo bacino di riferimento gli strumenti di conoscenza, scienza e cultura che, nell'attuale contesto pluralista e globalizzato, permettano alle giovani generazioni di studenti, alle istituzioni del territorio, alle diverse componenti sociali e al sistema produttivo di fronteggiare il necessario adattamento al multilinguismo per le esigenze del diritto, dell'economia e delle culture;
 - c. consentire a tali soggetti di utilizzare come risorsa culturale la coesistenza e l'integrazione tra sistemi giuridici, culture, lingue e religioni diversi, anche sotto il primario profilo della regolamentazione normativa nazionale e sovranazionale.
 - d. approfondire la conoscenza delle istituzioni e delle dottrine giuridiche e politiche, sia nella attualità sia mediante gli strumenti storici e filosofici di analisi;
 - e. promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, storica e artistica del territorio, in particolare nella prospettiva della sua valorizzazione.
 - f. assicurare il funzionamento dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Studio attivati a norma del Regolamento Didattico di Ateneo.



Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è composto dal personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, che vi afferra e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore
 - b. il Consiglio
 - c. la Commissione paritetica docenti-studenti
 - d. la Giunta

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore è eletto con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente e dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Il Direttore convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta, ove costituita, ed è responsabile della gestione del Dipartimento. ù
4. Il Direttore promuove e coordina le attività del Dipartimento, vigila su di esse e sull'adempimento degli obblighi dei docenti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
5. Il Direttore, senza oneri per il bilancio d'Ateneo, può designare, scegliendo tra i professori, un Direttore vicario che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento e lo stesso è nominato con decreto del Rettore. In mancanza di designazione o in caso di impedimento del Direttore vicario, i compiti sono svolti dal decano di Dipartimento.
6. Il Direttore può nominare Delegati per specifici ambiti, senza oneri per il bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
7. Il Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni dipartimentali di lavoro, senza oneri per il bilancio di Ateneo, per lo svolgimento di compiti specifici. Tali Commissioni, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in sede di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.
8. In caso straordinario di necessità e urgenza, come previsto dallo Statuto, il Direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile successiva.
9. In caso di mancata istituzione del Consiglio di Corso di Studio, come stabilito dallo Statuto, il Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento, designa per ciascun Corso di laurea di cui il Dipartimento sia referente principale, un Responsabile e, eventualmente, un Comitato di responsabili di Corso di Studio cui spettano tutte le attribuzioni previste dalla normativa in materia di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento.
10. Come previsto dal Sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento, il Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento, istituisce al suo interno, per ciascun corso di studi, la Commissione per l'Assicurazione interna della qualità (AiQua), composta dai docenti del Comitato dei Responsabili e da rappresentanti degli Studenti e del personale tecnico-amministrativo. Inoltre, è istituita con le stesse modalità una Commissione di Dipartimento per l'Assicurazione interna della Qualità della Ricerca (AiQuaR). Le Commissioni sono costituite nel rispetto delle indicazioni approvate dal Presidio di Qualità e dagli organi di governo dell'Ateneo.



11. Il Direttore è responsabile della prevenzione e della sicurezza, e delegato a compiere, avvalendosi della consulenza e della collaborazione dell'Ufficio di Ateneo competente in materia, le funzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore di Dipartimento, che lo presiede;
 - b. professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, anche in congedo e/o aspettativa per attività di studio o ricerca;
 - c. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento. All'interno di tale rappresentanza deve essere garantita l'elezione di almeno una unità di personale tecnico e una unità di personale amministrativo;
 - d. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
 - e. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento;
2. Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento (RAD) del Dipartimento partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto, con l'assistenza del Vice RAD, ove individuato, e/o di personale degli Uffici del Dipartimento. In caso di assenza e/o impedimento del RAD, le funzioni di segretario sono svolte dal Vice RAD o, comunque, dal funzionario più alto in grado in servizio presso il Dipartimento.
3. Il Direttore, anche su richiesta della Giunta, ove costituita, può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, con cadenza mensile. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto, quando possibile, del calendario delle sedute degli organi di governo e dei termini previsti per la presentazione delle pratiche e/o delle deliberazioni al Senato e al Consiglio di amministrazione. Eventuali modifiche alle date stabilite saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto.
2. Le adunanze del Consiglio si svolgono in presenza. Solo in caso di sedute non programmate a calendario e, pertanto, convocate per ragioni straordinarie di necessità ed urgenza con preavviso inferiore a quello ordinario, esse possono svolgersi in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica.
3. È dovere dei componenti partecipare alle adunanze, salvo giustificati impedimenti, da comunicare al Presidente o all'Ufficio del Dipartimento che ne cura la convocazione.
4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore, il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario.
5. In casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno possono essere trasmesse nelle 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
6. Il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.



7. Per le elezioni del Direttore, la convocazione spetta al Decano del Dipartimento.
8. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. Il materiale istruttorio relativo ad argomenti previsti all'ordine del giorno della seduta è pubblicato nella piattaforma telematica riservata ai componenti del Consiglio.
9. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, assume le funzioni di Presidente il Direttore Vicario.
10. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono essere conteggiati in tale quorum strutturale. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi rappresentare.
11. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
 - a. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti e perdurando la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata a data da stabilirsi.
 - b. La seduta inizia, di norma, con l'approvazione del verbale della seduta precedente a cui segue l'esposizione delle comunicazioni che il Presidente ritenga opportuno portare a conoscenza. In sede di comunicazioni tutti i membri del Consiglio possono integrare l'esposizione delle comunicazioni del Presidente.
 - c. In sede di comunicazioni, i componenti del Consiglio possono rivolgere al Presidente richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata e, in caso contrario entro la seduta successiva.
 - d. L'esame degli argomenti da trattare segue, di norma, l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto al Consiglio dal Presidente o da uno o più componenti. Sull'anticipazione o la posticipazione di punti oggetto di discussione, il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei presenti.
 - e. I membri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, salvo diritto di replica per fatto personale. Il Presidente ha la facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, sullo stesso argomento, da parte dei medesimi componenti, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori.
 - f. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - g. Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
12. Le votazioni, di norma, si svolgono in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' ammessa la votazione a scrutinio segreto per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta del Presidente o di un componente; in quest'ultimo caso, la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
13. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Segretario e firmato dal Direttore, e approvato dal Consiglio, di norma nella seduta successiva. I verbali approvati sono pubblicati nella piattaforma telematica riservata ai componenti del Consiglio di Dipartimento.
14. I componenti possono comunicare in seduta o, far pervenire anche via mail al Segretario, la sintesi dei loro interventi con richiesta di inserimento a verbale, entro la data di sua approvazione.
15. Salvo diversa decorrenza esplicitamente dichiarata, le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono adottate e sono trasmesse agli Uffici interessati alla loro esecuzione.



16. È fatto divieto ai componenti dell'Organo e ai relatori esterni eventualmente intervenuti, di effettuare qualsiasi tipo di registrazione della seduta, sia audio sia video, con qualsiasi mezzo, ivi compreso l'utilizzo di servizi o agenti di Intelligenza Artificiale.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in composizione plenaria o in composizione ristretta alle fasce, in relazione alla natura delle materie iscritte all'ordine del giorno.
3. La composizione plenaria comprende tutti i componenti del Consiglio ed è competente per le materie di carattere generale e per quelle non espressamente riservate alle composizioni ristrette dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. La composizione ristretta alle fasce è prevista per la trattazione delle materie concernenti il reclutamento, la carriera e, più in generale, lo stato giuridico del personale docente e ricercatore, nonché per ogni altra materia espressamente prevista dalla normativa e dai regolamenti di Ateneo.
5. In tali casi, il Consiglio delibera con la partecipazione dei soli componenti appartenenti a fasce pari o superiori a quella cui si riferiscono gli argomenti oggetto di deliberazione, secondo i seguenti criteri:
 - a. professori di prima fascia;
 - b. professori di prima e seconda fascia;
 - c. professori di prima e seconda fascia e ricercatori.
6. Il Consiglio, nel rispetto delle composizioni cui si riferiscono gli argomenti, delibera:
 - a. l'approvazione del proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica, a maggioranza dei componenti;
 - b. l'approvazione del Piano Triennale di Dipartimento che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, la pianificazione e l'attribuzione di risorse le aree di attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture e servizi;
 - c. i criteri generali, sull'uso delle risorse disponibili, ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento del personale;
 - d. gli affidamenti e i contratti di insegnamento, per la copertura di insegnamenti vacanti nell'ambito dell'offerta formativa;
 - e. l'assegnazione annuale dei compiti didattici e organizzativi dei propri docenti e ricercatori;
 - f. la programmazione e l'organizzazione didattica annuale degli insegnamenti da attivare nei Corsi di Studio (offerta formativa, ordinamenti didattici, piani didattici, regolamenti didattici dei corsi di Studio, manifesti degli studi, commissioni d'esame, ecc.);
 - g. l'attivazione e la collaborazione a Corsi di Dottorato di ricerca, a Scuole di Dottorato e a Scuole di Specializzazione, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti, anche appartenenti ad altri Atenei e con altri soggetti regolarmente accreditati nonché la promozione e il coordinamento, per quanto di competenza dell'organizzazione didattica del Dottorato;
 - h. le richieste al Consiglio di amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base delle necessità riguardanti la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti programmate dal Dipartimento;
 - i. l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio e dei Dottorati di Ricerca;
 - j. l'istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso di studio e, in mancanza di questi ultimi, la designazione dei Responsabili e dei Comitati di Responsabili dei Corsi di laurea;



- k. il coordinamento dei piani di studio, delle attività didattiche e delle attività di orientamento e, in generale, gli adempimenti relativi agli studenti;
 - l. l'approvazione, l'istituzione e la soppressione dei Centri di ricerca nonché le direttive o i criteri per la loro gestione;
 - m. l'approvazione di contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di sua competenza;
 - n. la proposta, la destinazione e la modalità di reclutamento per posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, ai sensi della normativa vigente in materia e dei regolamenti di Ateneo, nonché la proposta di nomina delle relative Commissioni giudicatrici;
 - o. il parere per eventi di carriera dei professori e ricercatori (congedi, aspettative, afferenze, cambio settore disciplinare, etc.)
7. Nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti la posizione individuale di un componente del Consiglio, l'interessato è tenuto ad allontanarsi dalla seduta per tutta la durata della trattazione e della deliberazione del relativo punto all'ordine del giorno.
8. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite al Consiglio dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo.

Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti

1. La Commissione paritetica docenti–studenti del Dipartimento, come previsto dallo Statuto, è composta da studenti e da professori/ricercatori, anche a tempo determinato, in pari numero per ogni CdS.
2. Qualora un CdS svolga la sua attività su più sedi didattiche, nella composizione della CPDS verrà coinvolto un docente e uno studente per ciascuna sede.
3. I docenti sono nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Dipartimento, e gli studenti sono eletti dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio ovvero, in mancanza, nel Consiglio di Dipartimento.
4. Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
5. Le modalità di funzionamento, i compiti e le funzioni della Commissione sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo in materia.

Art. 11 - Sezioni

1. In accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dagli Organi di Governo dell'Ateneo, su proposta motivata di professori e ricercatori, possono essere costituite Sezioni di ricerca destinate alla gestione di progetti scientifici multidisciplinari e/o interdisciplinari. La costituzione e la disattivazione delle Sezioni sono deliberate dal Consiglio che, nella delibera istitutiva, ne individua finalità, compiti specifici e regole di funzionamento.

Art. 12 - Istituzione, nomina e funzioni della Giunta

1. In considerazione della complessità delle tematiche culturali e scientifiche di competenza, è istituita una Giunta con i compiti previsti dal presente Regolamento.
2. La Giunta, nominata dal Direttore, è composta da professori e ricercatori delle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di Studio del Dipartimento garantendo una rappresentanza del PTA e degli studenti e viene convocata dal Direttore, di norma, una volta al mese.
3. La Giunta coadiuva il Direttore, svolgendo compiti istruttori e formulando proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.



Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR), General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa ai trattamenti oggetto del presente Regolamento.

Art. 14 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.